

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3744 di martedì 22 marzo 2016

Ispezioni: l'elenco minimo dei documenti richiesti alle aziende

Un documento riporta l'elenco minimo dei documenti richiesti abitualmente all'azienda in caso di ispezione e che è opportuno siano tenuti a disposizione nell'unità locale. L'elenco minimo di documenti per i cantieri e per gli stabilimenti.

Treviso, 22 Mar ? Come anticipato in un precedente articolo, alcune Aziende Sanitarie vogliono aumentare la **trasparenza** per far conoscere le caratteristiche, le specificità delle attività di vigilanza negli ambienti di lavoro.

È il caso dell' Azienda ULSS 9 di Treviso che ha creato uno spazio web destinato a chi vuole:

- conoscere le modalità con cui il Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro (SPISAL) effettua i controlli durante l'attività ispettiva;
- conoscere le norme che devono essere rispettate da parte dei datori di lavoro;
- autovalutare il grado di conformità alla normativa.

*Riprendiamo oggi brevemente il contenuto dell'**Elenco minimo dei documenti richiesti all'azienda in caso di ispezione SPISAL**, una nota informativa "per comunicare alle aziende quali siano i documenti richiesti abitualmente e che è opportuno siano tenuti a disposizione nell'unità locale". Nel documento si ricorda poi che l'elenco completo di tutti i documenti che l'azienda "deve possedere, in funzione dell'attività svolta e delle caratteristiche aziendali è disponibile nella Check List 1, pubblicata nel sito tematico SPISAL del sito internet della ULSS 9. Si rimanda a quel documento anche per i riferimenti normativi e i casi specifici in cui la documentazione deve essere presente".*

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD013] ?#>

Elenco minimo dei documenti richiesti all'azienda in caso ispezione SPISAL

U.O.C. SPISAL - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro - ULSS 9 Treviso

(...)

Qui sono elencati soltanto i documenti che vengono visionati o richiesti abitualmente in tutti i tipi di controlli, fermo restando che, per esigenze specifiche, in caso di infortunio o malattia professionale o per quanto emerso nel corso dell'ispezione, possono essere visionati o richiesti anche tutti gli altri documenti che l'azienda è tenuta ad esibire.

In caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro può essere richiesta tutta la documentazione necessaria per accertare le responsabilità dell'evento.

CANTIERE:

- Notifica preliminare, se pertinente per le caratteristiche del cantiere;
- Nomina Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione dei Lavori, se pertinente per le caratteristiche del cantiere;
- Piano sicurezza e coordinamento (PSC), se pertinente per le caratteristiche del cantiere;
- Piano Operativo Sicurezza (POS);
- Piano montaggio uso e smontaggio dei ponteggi (PIMUS) , comprensivo di disegno esecutivo, se sono presenti ponteggi;
- Formazione dei lavoratori adibiti al montaggio dei ponteggi;

- Dichiarazione di conformità impianto elettrico alla regola dell'arte;
- Verifiche attrezzature, se presenti attrezzature soggette a verifiche periodiche (art. 71 comma 11 e allegato VII del D.Lgs 81/08);
- Formazione attrezzature che richiedono particolari abilitazioni (art. 73 comma 5 e Accordo Stato Regioni del 22/02/2012), se presenti in cantiere;
- Formazione e addestramento all'uso dei DPI contro le cadute dall'alto, se pertinente per le caratteristiche del cantiere.

STABILIMENTO (valido anche per le aziende presenti in CANTIERE, se necessario approfondire l'ispezione a causa di evidenti carenze di sicurezza):

- Organigramma aziendale con individuazione del datore di lavoro, dirigenti, preposti, eventuali deleghe e sub deleghe;
- Documento valutazione dei rischi (o stralci del documento in caso di controllo parziale o mirato);
- Nomina RSPP con documentazione attestante la formazione e il possesso dei requisiti previsti;
- Nominativo RLS/RLST (e formazione specifica per il ruolo);
- Designazione addetti primo soccorso;
- Designazione addetti lotta antincendio ed emergenza;
- Formazione degli addetti primo soccorso e lotta antincendio;
- Verifiche attrezzature (art. 71 comma 11 e allegato VII del D.Lgs 81/08), se presenti attrezzature soggette a verifiche periodiche;
- Formazione attrezzature che richiedono particolari abilitazioni (art. 73 comma 5 e Accordo Stato Regioni del 22/02/2012), se presenti;
- Nomina del medico competente e protocollo sorveglianza sanitaria;
- Test per tossicodipendenza ove previsti;
- Formazione dei lavoratori (generale e specifica di cui all'accordo Stato Regioni del 21/12/2011); addestramento ove necessario;
- Libretti uso e manutenzione delle macchine e delle attrezzature;
- Attestazione consegna DPI, ove pertinente;
- Formazione all'uso dei DPI, ove pertinente;
- Certificato Prevenzione Incendi, ove previsto

ULSS 9 Treviso, " Elenco minimo dei documenti richiesti all'azienda in caso ispezione SPISAL", documento elaborato dal Dipartimento di Prevenzione U.O.C. SPISAL - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro, Ver1 del 28/11/2013 (formato PDF, 22 kB).

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su vigilanza e controllo (anche con riferimento alle novità del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149).

Fonte: SPISAL Ulss 9



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it